### Proposta di testo unificato delle PDL nn. 201, 243 e 245

# "Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia"

### Art. 1

# (Finalità e oggetto)

- 1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di sanità e tutela della salute e nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 9 dello Statuto promuove:
- a) il riconoscimento della fibromialgia quale patologia cronica e invalidante e ne valorizza la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura;
- b) la realizzazione di un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura da attuare tramite l'individuazione di un percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, finalizzato ad assicurare ai soggetti affetti da fibromialgia l'erogazione di prestazioni uniformi appropriate e qualificate nonché a favorirne l'inserimento nella vita sociale e lavorativa.
- 2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1:
- a) favorisce la conoscenza della patologia tra il personale sanitario e la popolazione, anche in riferimento alle conseguenze in ambito sanitario, familiare e sociale;
- b) promuove la prevenzione nonché la diagnosi precoce della fibromialgia;
- c) promuove la formazione e l'aggiornamento dei medici e del personale sanitario;
- d) riconosce il ruolo sociale e informativo degli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito RUNTS, che svolgono attività finalizzate al sostegno delle persone affette dalla fibromialgia;
- e) provvede, attraverso il Registro di cui all'articolo 3, a monitorare l'incidenza, l'andamento, nonché la ricorrenza della patologia e a rilevare le eventuali complicanze insorte.

### Art. 2.

## (Osservatorio regionale sulla fibromialgia)

- 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, con propria deliberazione, l'Osservatorio regionale sulla fibromialgia, di seguito Osservatorio, e ne definisce la composizione, le modalità e i criteri di individuazione dei componenti.
- 2. Fanno comunque parte dell'Osservatorio, tra gli altri:
- a) l'Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato che lo presiede;

- b) il Direttore della Direzione Sanità della Regione o un suo delegato;
- c) il Responsabile del Settore regionale di competenza;
- d) almeno un rappresentante dei medici di medicina generale;
- e) almeno uno specialista esperto nel settore della fibromialgia per ogni specialità medica contemplata nel percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare;
- f) i responsabili del Servizio Terapia del Dolore delle Aziende sanitarie regionali;
- g) almeno un componente delle società scientifiche maggiormente rappresentative;
- h) due rappresentanti designati dagli enti del Terzo settore che svolgono attività finalizzate al sostegno delle persone affette da fibromialgia;
- i) due consiglieri regionali in rappresentanza delle compagini consiliari di maggioranza e di minoranza.
- 3. La Giunta Regionale, sentito l'Osservatorio, può integrarne i componenti con ulteriori figure professionali sulla base delle evidenze scientifiche emergenti.
- 4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, secondo criteri che tengano conto della comprovata esperienza nel settore della fibromialgia, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- 5. L'Osservatorio è convocato, con cadenza semestrale, dall'Assessore regionale alla Sanità o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
- 6. Le funzioni di supporto amministrativo ed organizzativo all'attività dell'Osservatorio sono assicurate da un funzionario incaricato dal direttore o dal dirigente responsabili della struttura regionale competente in materia di sanità.
- 7. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di corrispettivo, gettoni di presenza o rimborsi spese.
- 8. L'Osservatorio ha il compito di:
- a) predisporre le linee guida per la definizione del percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare;
- b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico, degli psicologi, dei terapisti della riabilitazione e figure professionali di supporto e presa in carico;
- c) elaborare programmi per l'informazione dei pazienti e per i percorsi di formazione;
- d) proporre campagne di sensibilizzazione e di prevenzione anche presso le scuole secondarie di secondo grado;
- e) coadiuvare l'Assessorato regionale competente nell'individuazione e nella promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;
- f) analizzare i dati del Registro regionale della fibromialgia di cui all'articolo 3;
- g) redigere una relazione annuale sul monitoraggio della patologia.

#### Art. 3.

# (Registro regionale della fibromialgia)

- 1. La Giunta regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Registro regionale della fibromialgia per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia al fine di stabilire strategie di intervento appropriate.
- 2. Il Registro riporta i nuovi casi di fibromialgia, l'incidenza della malattia sull'intero territorio regionale e ne differenzia i livelli di gravità predisponendone i percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari appropriati.
- 3. Il Registro rileva in particolare:
- a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
- b) i trattamenti sanitari conseguiti;
- c) la qualità delle cure prestate;
- d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.
- 4. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 2 e il Responsabile della Protezione dei dati della Regione Piemonte (DPO), definisce, con proprio provvedimento, le modalità nonché i criteri di invio, tenuta e rilevazione dei dati di cui al comma 3.
- 5. L'Assessorato competente in materia di Sanità provvede alla realizzazione e all'aggiornamento del Registro. I dati contenuti nel Registro sono utilizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, per la predisposizione degli atti regionali di pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria per i pazienti affetti da fibromialgia e per l'individuazione di azioni finalizzate a promuovere la definizione dei relativi percorsi diagnostici terapeutici multidisciplinari.
- 6. I soggetti pubblici e privati accreditati dal servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affetti da fibromialgia, provvedono alla raccolta, all'aggiornamento e all'invio dei dati secondo le modalità individuate con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4.

#### Art. 4.

(Riconoscimento dell'apporto degli Enti del Terzo Settore)

- 1. La Regione riconosce le attività svolte dagli Enti del Terzo Settore che si occupano di fibromialgia per la diffusione della conoscenza e la prevenzione della patologia nonché per il sostegno alle persone che ne sono affette.
- 2. L'Assessorato regionale alla Sanità coinvolge gli Enti del Terzo Settore nelle campagne informative di sensibilizzazioni, nonché nell'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5 comma 2 della presente legge.
- 3. Le aziende sanitarie regionali possono prevedere, con propri regolamenti, i criteri e le modalità, per la predisposizione di appositi spazi informativi e di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore che si occupano di fibromialgia.

### Art. 5.

## (Giornata regionale per la lotta alla fibromialgia)

- 1. E' istituita, in concomitanza con la Giornata nazionale, la Giornata regionale per la lotta alla fibromialgia, da celebrare il 12 maggio di ogni anno.
- 2. Durante la Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio e gli Enti del Terzo Settore, promuove iniziative per incrementare la conoscenza sulla patologia nonché l'importanza della prevenzione.

#### Art. 6.

### (Disposizioni attuative)

- 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità di attuazione della stessa e in particolare:
- a) approva le linee guida del percorso diagnostico e terapeutico multidisciplinare individuate dall'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 2 comma 7, lettera a);
- b) approva i programmi di formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione dei pazienti;
- c) individua le strategie per realizzare i programmi predisposti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2.

### Art. 7.

(Inserimento lavorativo)

- 1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente e della contrattazione collettiva, promuove l'istituzione di progetti di inserimento lavorativo per i pazienti affetti da fibromialgia iscritti nel Registro di cui all'articolo 3 e a, tal fine, individua con proprio atto:
- a) i finanziamenti disponibili, con particolare attenzione verso quelli previsti da fondi europei;
- b) i criteri di inserimento lavorativo;
- c) gli indicatori di valutazione dei carichi di lavoro delle persone affette da fibromialgia.

### Art. 8.

# (Monitoraggio)

- 1. La Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente un monitoraggio sull'attuazione della legge che contiene, in particolare:
- a) le azioni intraprese e i risultati ottenuti a tutela delle persone affette da fibromialgia;
- b) l'incidenza della malattia sul territorio regionale;
- c) la realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento del personale medico e sanitario,
- d) le campagne di sensibilizzazione e di informazione promosse.

### Art. 9.

# (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

### Art.10.

## (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.